GIANPIERO ANDREATTA (*)

PER UNA NUOVA CONSIDERAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DEI POPOLAMENTI FORESTALI (1)

(*) Colonnello t.SFP - Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena; gianpiero.andreatta@carabinieri.it

Il "valore economico" dei popolamenti forestali è stato individuato fin dalla nascita della selvicoltura sulla base della produzione del materiale legnoso. Nonostante il fatto che negli ultimi decenni si sia affermato il concetto della "multifunzionalità" degli ecosistemi forestali (che riconosce i molteplici servizi e benefici di cui fruisce la collettività), è ancora la sola funzione produttiva a determinare detto valore. Questa concezione si trova anche alla base della gran parte delle norme che nel nostro Paese disciplinano il settore della selvicoltura. Un sostanziale contributo dal punto di vista giuridico-normativo al superamento della esclusiva considerazione "produttiva" delle formazioni boscate si è avuto con la sentenza n. 105/2008 della Corte Costituzionale, la quale stabilisce che sui popolamenti forestali insiste sia il "bene giuridico patrimoniale" (di cui ne gode la proprietà) sia il "bene giuridico ambientale" (che fa riferimento alle molteplici funzioni esercitate a vantaggio dell'intera società). Premesso ciò, appare oggi anacronistico riconoscere ai proprietari dei popolamenti forestali solamente il valore della funzione produttiva. Si ritiene opportuno (necessario da un punto di vista culturale) che da parte della collettività venga corrisposto ai proprietari di complessi boscati, di qualsiasi tipologia essi siano, un beneficio economico quale remunerazione per i servizi e i benefici forniti dai "loro" boschi. Ciò potrebbe avvenire mediante il riconoscimento di un "credito di imposta" da parte dello Stato. Si propone di utilizzare importi differenziati a seconda che i popolamenti forestali siano ricompresi o meno all'interno di piani di gestione. Ipotizzando la somma di 100 e di 50 euro per le casistiche citate, l'importo annuo del credito d'imposta a favore dei proprietari di boschi ammonterebbe complessivamente a circa 400 milioni di euro.

Parole chiave: foreste; servizi ambientali; riconoscimento economico.
Key words: forests; environmental services; financial aid.

Citazione: Andreatta G., 2020 - *Per una nuova considerazione del valore economico dei popolamenti forestali.* L'Italia Forestale e Montana, 75 (2): 97-109. https://doi.org/10.4129/ifm.2020.2.04

1. INTRODUZIONE

Sin dall'antichità, l'uomo ha iniziato a prelevare dai boschi il materiale legnoso per i più svariati impieghi: in un primo momento, raccogliendo la legna a terra oppure spezzandola dagli alberi con la sola forza delle mani, per riscaldarsi e cucinare i cibi. Successivamente ha continuato a usare il legno per i più diversificati

[1] Il contributo è stato presentato nella sessione 7 - Selvicoltura ed economia forestale - del IV Congresso Nazionale di Selvicoltura, Torino, 5-9 novembre 2018.

© 2020 Accademia Italiana di Scienze Forestali
doi: 10.4129/ifm.2020.2.04

utilizzi, passando dai primi rudimentali attrezzi in pietra e poi in ferro per abbattere gli alberi e lavorare il materiale legnoso sino ad arrivare alle moderne attrezzature e macchine impiegate nelle utilizzazioni forestali e nella filiera della lavorazione del legno. Oltre a ciò, l'uomo ha prelevato per lungo tempo dai boschi anche frutti, di cui si è cibato direttamente o che ha utilizzato quale alimentazione per il bestiame addomesticato. La funzione "produttiva" è pertanto indiscutibilmente la prima, secondo l'ordine temporale, che è stata riconosciuta alle formazioni forestali.

Nel corso della storia dell'umanità, altre funzioni sono state attribuite ai popolamenti boschivi. La seconda funzione in ordine di tempo che è stata riconosciuta ai boschi è quella "protettiva": ben presto l'uomo, una volta abbandonata la vita nomade e insediatosi in centri abitati stabili, ha compreso l'importanza dell'esistenza della copertura forestale per la stabilità idrogeologica dei versanti e per la regimazione delle acque. Dove vi era presenza di formazioni boschive, ben presto venne intuito che era minore il rischio di smottamenti, frane e/o alluvioni.

Sia la funzione produttiva sia quella protettiva hanno mantenuto invariata la loro importanza nel corso del tempo e sono ben presenti anche al giorno d'oggi nella considerazione del ruolo riconosciuto dall'uomo ai soprassuoli forestali. A queste due funzioni, che possono essere definite "storiche", nel corso degli anni e soprattutto negli ultimi decenni se ne sono affiancate altre (e ulteriori se ne stanno vedendo all'orizzonte), basate sia sulle nuove conoscenze scientifiche sia sulle diversificate esigenze e richieste provenienti dalla società civile. Nell'evoluzione del rapporto uomo-bosco, all'attualità è la "multifunzionalità" degli ecosistemi forestali il concetto più largamente diffuso e ampiamente condiviso nel mondo occidentale. Ai popolamenti boschivi, considerati quali sistemi biologici complessi, viene attribuita una notevole, per importanza, e ben differenziata, per specifici ambiti, gamma di funzioni che si esplicitano attraverso la fornitura di beni e servizi (definiti servizi ecosistemici forestali o servizi ambientali) che vengono offerti a vantaggio sia del singolo sia dell'intera società. Tra questa pluralità di servizi, che comprendono sia la produzione di materiale legnoso e di prodotti non legnosi sia la regimazione idrica e il controllo dell'erosione del suolo, i principali sono il mantenimento e l'incremento della biodiversità e della biocomplessità, il miglioramento della qualità dell'aria, il costituire luoghi per il turismo e la ricreazione psico-fisica, per la cultura e la religiosità; accanto a queste elencate, negli ultimi tempi la funzione "ambientale" - e in particolare l'aspetto legato all'immagazzinamento del carbonio - è divenuta di prioritario interesse in relazione soprattutto ai cambiamenti climatici.

2. Selvicoltura e funzione produttiva

L'interesse dimostrato dalla gran parte della collettività del mondo occidentale, in particolar modo negli ultimi tempi, per le molteplici funzioni svolte dai popolamenti forestali è in continua crescita. Nonostante ciò, ovvero un orizzonte allargato di funzioni riconosciute e legate ai vari portatori di interessi, gli

aspetti della gestione selvicolturale degli ecosistemi forestali appaiono fortemente condizionati dal solo interesse economico collegato alla funzione produttiva. Sono le produzioni dirette di materiale legnoso o quelle indirette dei prodotti del sottobosco, essenzialmente funghi e/o tartufi, che monopolizzano la pluralità delle funzioni al momento della pianificazione e della realizzazione degli interventi selvicolturali. È essenzialmente la produzione di beni materiali, i quali hanno un loro mercato, a far sì che venga prestata attenzione per la gestione delle formazioni forestali: la pressoché totalità degli interventi selvicolturali (riassumibili all'attualità in tagli intercalari e in tagli di utilizzazione) che vengono eseguiti ha come unica motivazione il tornaconto economico legato alla produzione e immissione sul mercato dei prodotti legnosi e non ottenuti all'interno dei complessi boscati.

Nell'ambito della pianificazione ed esecuzione degli interventi selvicolturali, si possono considerare del tutto puntiformi ed episodici quelli non finalizzati a perseguire la funzione produttiva. Sono veramente poche le tipologie che si possono citare e riscontrare nella pratica, costituendo casi non solo teorici, bensì reali: tra questi, il ripristino di contesti un tempo caratteristici e poi modificatisi nel corso degli anni, come, ad esempio, il taglio e l'eliminazione dell'abete rosso dai lariceti adibiti a pascolo oppure la realizzazione di "silvomusei" all'interno di foreste di particolare importanza e significato storico così come il taglio e l'eradicazione di specie alloctone, che si stanno insediando all'interno di ecosistemi forestali di particolare pregio.

Approfondendo la trattazione dell'argomento, va opportunamente evidenziato che secondo la considerazione generale della gestione forestale, all'interno dei soprassuoli boschivi che rivestono esclusiva funzione "protettiva" non viene di norma prevista la realizzazione di alcun tipo di intervento selvicolturale. In realtà, all'interno di tale tipologia di popolamenti forestali, in cui detta funzione è definita "prevalente", gli interventi eseguiti hanno comunque una prioritaria valutazione economica, ossia l'intervento viene pianificato e attuato solo nel caso vi sia la convenienza - in considerazione del prezzo di macchiatico - a immettere sul mercato i prodotti legnosi.

Ampliando a vasto raggio la tematica, è facilmente desumibile che in una realtà come quella che caratterizza la gran parte dei soprassuoli forestali del nostro Paese, dove il bosco ceduo ricopre ancora ampie superfici dei versanti delle Prealpi e dell'Appennino, si è ancora ben lontani da trovare giustificazioni alla esecuzione degli interventi selvicolturali se non quelle prettamente economiche. Anche se si passa dal ceduo a prendere in esame la situazione delle fustaie di resinose o di latifoglie, le condizioni non si discostano affatto; ancor più in questo specifico ambito infatti, con assortimenti di maggior valore economico, sono sempre la funzione produttiva e il mercato dei prodotti legnosi a indirizzare le attività e gli interventi selvicolturali.

Sulla base della disamina delle casistiche che si presentano all'interno dei popolamenti forestali nazionali, si denota con chiarezza la situazione che, nella quasi totalità dei casi, alla base della programmazione e dell'esecuzione di inter-

venti selvicolturali vi è assai di frequente un atteggiamento mentale (e concreto) di considerare le formazioni boscate non quali sistemi biologici complessi (che come tali vanno/andrebbero gestiti), bensì quali mere "dispense" o "miniere di materiale legnoso".

Molto spesso - e questo si verifica in numerose circostanze - l'alternativa alla esecuzione degli interventi selvicolturali (rappresentati, come detto, per lo più da tagli di utilizzazione e sempre meno da quelli intercalari, in considerazione del prezzo di macchiatico) è rappresentata dall'abbandono a sé stessi dei soprassuoli forestali. Tale situazione avviene peraltro in un contesto particolare, ossia dopo lunghi periodi caratterizzati da tagli di utilizzazione molto intensi, se non addirittura da tagli di mero sfruttamento. Senza più alcun indirizzo gestionale che ne orienti il futuro, i soprassuoli forestali, nella stragrande maggioranza dei casi, possono non andare incontro a una condizione di maggiore naturalità, bensì a una di progressivo degrado, ovvero avviandosi assai di frequente verso una crescente involuzione, con conseguente diminuzione e/o perdita di quella multifunzionalità che dovrebbe rappresentare l'essenza della gestione forestale. Questo avviene con tutte le conseguenze e le implicazioni negative che tale situazione può comportare, specialmente in un contesto territoriale come quello della nostra Nazione, caratterizzato da una molteplicità di ambienti forestali e nel contempo soggetto a una diffusa fragilità idrogeologica.

3. Proprietà, funzione produttiva, indennizzi, defiscalizzazione

La conferma della prevalenza (per non dire esclusività) della considerazione "produttivistica" dei soprassuoli forestali si ritrova nella gran parte degli strumenti normativi che, in passato e all'attualità, disciplinano l'esecuzione degli interventi selvicolturali. Tale aspetto trova giustificazione nel fatto che l'Italia, dal momento della sua unificazione al secondo dopoguerra, è stata per un lungo periodo una nazione dove l'importanza del settore primario era fondamentale per l'economia e conseguentemente le norme hanno tenuto conto per molto tempo di detta realtà.

Il primo provvedimento in materia forestale dell'Italia unita è rappresentato dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917 - *Norme relative alle foreste*, nota anche come "legge Majorana Calatabiano" dal nome del Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio che ne fu promotore. La citata legge costituisce un'importante norma sia per il settore forestale sia in materia di tutela del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico; queste ultime finalità furono perseguite mediante l'imposizione del vincolo di tutela forestale su tutti i terreni posti al di sopra del limite altitudinale di crescita del castagno. Questa legge - concentrandosi sulla funzione protettiva esercitata dai soprassuoli boschivi in un contesto di elevata e diffusa fragilità idrogeologica qual è quello che caratterizza la nostra Nazione - pose delle limitazioni alle attività selvicolturali e conseguentemente andò a disciplinare la funzione produttiva delle formazioni forestali in un contesto prettamente legato al

settore primario, di prioritaria importanza allora per il nostro Paese, preminentemente fondato su una economia agro-silvo-pastorale.

Dopo relativamente pochi anni - probabilmente, come segnalano le cronache del tempo, anche in conseguenza di notevoli disboscamenti eseguiti nelle aree poste al di sotto del limite altitudinale di crescita del castagno - il Legislatore pose nuovamente mano alla materia con la promulgazione del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 - *Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani*, noto anche come "legge forestale" o "legge sul vincolo idrogeologico". Il provvedimento andò a modificare il criterio di imposizione del vincolo, il quale non venne più apposto in maniera uniforme sul territorio (ossia al di sopra di quella determinata quota, com'era avvenuto in precedenza), bensì venne previsto in maniera puntiforme sui terreni boscati e non, indipendentemente dall'altitudine. La finalità della norma è ben rappresentata dall'enunciato dell'articolo 1: "Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque" e riprende quella della precedente legge del 1877, vale a dire tutelare la stabilità idrogeologica del territorio attraverso la presenza delle formazioni forestali. Le modalità di esecuzione degli interventi selvicolturali sono finalizzate a consentire la produzione legnosa (cedui e fustaie) garantendo comunque la funzione protettiva dei complessi boschivi. Anche le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (all'attualità trasformatesi in molti casi in "Regolamenti Forestali Regionali") espressamente previste dall'articolo 10 del R.D.L. 3267/1923 riguardano e interessano la regolamentazione dei soli aspetti produttivi (e dei possibili risvolti degli stessi sulla funzione protettiva) delle formazioni boscate, tenendo in considerazione essenzialmente la realtà economica del soprassuolo. In tale ambito appare opportuno sottolineare un aspetto che non riveste solamente importanza dal punto di vista terminologico, bensì da quello sostanziale: il piano di gestione forestale (espressione oggi largamente in uso) viene definito nella norma (articoli 107, 130, 143) come "piano economico".

Per oltre un secolo, dall'unità d'Italia sino alla metà degli anni '80 del secolo scorso, la strategia forestale e conseguentemente la produzione normativa si sono mantenute in tale ambito, ovvero la priorità della funzione produttiva (Casini e Romano, 1988; Marinelli e Romano, 1990a; Marinelli e Romano, 1990b; Merlo e Pettenella, 1988; Pettenella e Romano, 2010).

Di un certo interesse, per l'argomento che si sta qui affrontando, è soffermarsi sugli aspetti vincolistici che vanno a limitare il normale utilizzo delle formazioni forestali, condizionandone pertanto in negativo la funzione produttiva. È il caso dei cosiddetti "vincolo di protezione" e "vincolo militare" di cui all'articolo 17 del R.D.L. 3267/1923 che vedono l'imposizione di particolari limitazioni. La norma recita che "I boschi che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su

richiesta delle province, dei comuni o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione. Per disposizione della competente amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare […] Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo".

L'importanza dell'enunciato dell'articolo, che non ha trovato nel corso dei decenni ampia applicazione, è preminente sul piano dell'approccio ideologico e concettuale rispetto alla realtà dei fatti: viene indennizzata la minor possibilità di produrre reddito di quel determinato soprassuolo, vale a dire viene considerata esclusivamente la funzione produttiva senza che nessuna tra le altre funzioni venga presa in considerazione.

Un altro provvedimento di legge che dev'essere ritenuto d'interesse per la trattazione dell'argomento è costituito dall'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 - *Legge quadro sulle aree protette*. Il contenuto dell'articolo, prevede che "2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di princìpi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma […] 7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità".

Anche in questo caso il principio normativo è rivolto a considerare esclusivamente l'indennizzo, in favore della proprietà, conseguente alla imposizione vincolistica da parte dell'area protetta nazionale che va a condizionare e/o limitare l'esecuzione dei tagli legati alle utilizzazioni forestali. In tale ambito, pertanto, viene considerata la sola funzione produttiva dei popolamenti boschivi, non prendendo in esame altre funzioni.

Una riflessione, non solo terminologica, è doverosa: nelle norme in vigore viene riconosciuto ai proprietari un "indennizzo", ossia il riconoscimento di una prestazione patrimoniale (somma in denaro) dovuta al soggetto che ha subito il sacrificio o la limitazione di un diritto. Si può pertanto parlare di un riconoscimento "di voce passiva", ossia per qualcosa che viene "sottratto" (nella specifica fattispecie la mancata/ridotta produzione legnosa). La peculiarità che si vuole qui porre in evidenza è che in nessuna norma del settore forestale si parla e viene fatto riferimento alcuno - e questo è un aspetto fondamentale - a una sorta di riconoscimento "di voce attiva", ovvero per funzioni/servizi che vengono fornite/i dai popolamenti forestali (con esclusione, ovviamente, di quella produttiva).

Un ulteriore aspetto su cui si ritiene importante soffermare l'attenzione - per il motivo che viene palesata una parziale apertura verso la considerazione dei

popolamenti forestali visti non solamente quali fornitori di materiale legnoso e prodotti del sottobosco - è rappresentato dalla defiscalizzazione degli interventi selvicolturali eseguiti all'interno dei soprassuoli boscati per gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei medesimi: tale norma è rimasta in vigore in passato solo per qualche anno e poi non più rinnovata di validità. Tale agevolazione fiscale è stata introdotta dall'articolo 9 comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*, e attuata a partire dall'anno 2002 sino all'anno 2004 in applicazione dapprima dall'articolo 2, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*, e successivamente dall'articolo 2, commi 12, 15, 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*. La defiscalizzazione è nata come estensione del beneficio concesso al contribuente per la realizzazione di interventi di restauro (inteso in senso lato) sugli edifici. La peculiarità di tale provvedimento, che prevedeva la possibilità di fruire della detrazione IRPEF (con aliquota della detrazione pari al 41% con un limite massimo di 100.000 euro per singolo contribuente), è rappresentata di fatto (e di norma) dal superamento del concetto del riconoscimento della sola funzione produttiva dei popolamenti forestali; viene infatti riconosciuta la validità della realizzazione degli interventi di recupero e valorizzazione colturale dei soprassuoli boschivi per una migliore efficienza ecologica delle formazioni forestali, sia dal punto di vista produttivo sia, indirettamente, da quello delle rimanenti funzioni.

È doveroso porre in evidenza come oggi - rispetto a un passato anche recente in cui il settore agro-silvo-pastorale ha rivestito primaria importanza - la situazione si sia notevolmente modificata e come i cambiamenti intervenuti a livello socio-economico nonché la crescita culturale nei confronti dell'ambiente e dei popolamenti forestali in particolare impongano degli opportuni (per non dire obbligatori) aggiornamenti e adeguamenti del quadro giuridico-normativo che tengano conto delle mutate condizioni e individuino e sanciscano nuovi principi per quanto riguarda i rapporti tra ecosistemi forestali e società civile.

4. Il bosco quale "bene giuridico patrimoniale" e "bene giuridico ambientale"

Nel pensiero forestale, come già in precedenza accennato, si è affermato da tempo il concetto della multifunzionalità degli ecosistemi boschivi. A detta affermazione "concettuale" non è seguita sempre una parallela attuazione nella pianificazione e nella realizzazione degli interventi selvicolturali dei principi della multifunzionalità. Si può affermare, senza eccesivi timori di venire smentiti, che questa considerazione sia rimasta per lo più quale "enunciato di principio", che ha trovato uno scarso riscontro applicativo. Come in precedenza già evidenziato, nella stragrande maggioranza dei casi è stato sempre il valore della materia prima

legno a "indirizzare" la gestione delle formazioni forestali e l'esecuzione degli interventi selvicolturali.

Un sostanziale e fondamentale contributo dal punto di vista giuridico-normativo al superamento della esclusiva concezione "produttiva" dei popolamenti forestali si è avuta circa un decennio fa con la sentenza numero 105 del 14 aprile 2008 della Corte Costituzionale. La Consulta, attraverso il giudizio emesso, sancisce in maniera molto chiara la completa legittimazione della pluralità di funzioni esercitate dagli ecosistemi forestali in favore della collettività. Per tale motivo la sentenza costituisce un momento di fondamentale importanza e deve essere considerata come un vero e proprio "spartiacque" sia culturale sia (auspicabilmente) applicativo rispetto al passato; in essa infatti si evidenzia e stabilisce - in termini inequivocabili e netti - che sui popolamenti boschivi insiste sia il *bene giuridico patrimoniale*, al quale afferiscono gli aspetti economico-produttivi del bene godibili dalla proprietà (riconosciuti, di fatto e di norma, da sempre) sia il *bene giuridico ambientale*, al quale attengono le molteplici funzioni ambientali esercitate a vantaggio dell'intera società (riconosciute da un punto di vista tecnico-teorico solo di recente e di norma *ex novo*).

L'importanza di quanto affermato nella Sentenza 105/2008 dalla Corte Costituzionale dev'essere riconosciuta di portata epocale, in quanto consente di poter traghettare il concetto della multifunzionalità dei popolamenti forestali (di cui la funzione ambientale rappresenta quella più recente e quella di maggior interesse anche in conseguenza dei cambiamenti climatici) dal piano tecnico-teorico a quello giuridico-pratico. Con tale premessa, ovvero il pieno riconoscimento e la totale legittimazione del concetto che i servizi ecosistemici forestali (o servizi ambientali) vengono forniti dalle formazioni boscate a beneficio della collettività, le conseguenti implicazioni devono essere necessariamente recepite sia nella pianificazione sia nella esecuzione degli interventi selvicolturali, ma ancor prima nell'impostazione dei principi ispiratori della gestione dei popolamenti forestali.

5. Una nuova considerazione del valore economico dei popolamenti forestali

Nel panorama nazionale degli interventi selvicolturali e delle utilizzazioni forestali in particolare, il proprietario della formazione boscata gode (da sempre) del solo vantaggio economico derivante dalla produzione diretta (materiale legnoso) e/o indiretta (funghi e/o tartufi) che viene ottenuta dal popolamento boschivo.

Appare oggi anacronistico - dopo il lungo percorso che ha portato all'affermazione concettuale/culturale della multifunzionalità degli ecosistemi forestali nonché al riconoscimento giuridico dell'esistenza della fornitura da parte degli stessi alla collettività di plurimi servizi di natura ambientale - riconoscere ai proprietari dei popolamenti forestali solamente il valore della funzione produttiva. Ogni bosco, a prescindere da collocazione territoriale, estensione, composizione specifica, grado di sviluppo, forma di governo, deve essere considerato infatti

come un sistema biologico complesso che è in grado di fornire, in misura variabile a seconda delle diverse condizioni stazionali e realtà di contesto, sia beni a vantaggio del proprietario sia servizi ecosistemici forestali di cui beneficia la collettività. A tutt'oggi però, la (eventuale) produzione di beni prevede dei ricavi che vanno a esclusivo vantaggio del proprietario, mentre nel contempo la fornitura dell'ampia serie di servizi di cui usufruisce l'intera società non prevede riconoscimento alcuno per il proprietario del "bene bosco" che li fornisce. L'aspetto che qui si vuole evidenziare, sottolineandone l'incongruità, è proprio questo e cioè che la fornitura della pluralità dei servizi ecosistemici forestali alla collettività avviene senza che per i medesimi venga riconosciuto alcun beneficio alla proprietà. La peculiarità delle formazioni boscate, nel dettaglio specificata dalla sentenza n. 105/2008 della Corte Costituzionale in precedenza citata, consiste per l'appunto nel ricomprendere all'interno dello stesso "bene" una dualità di aspetti, i quali interessano la sfera privata (la proprietà) e quella pubblica (la collettività). La differenza con altre tipologie di beni consiste nel fatto che la gran parte di essi presenta un carattere di "unicità", ovvero il bene fornisce solo prodotti materiali del cui godimento ne usufruisce esclusivamente il legittimo proprietario: basti pensare al riguardo a un immobile o per rimanere nell'ambito terriero a un suolo utilizzato per coltivazioni agricole, erbacee e/o arboree, di cui ne "gode" esclusivamente la proprietà (attraverso vendite e/o affitti dei beni immobili e/o immissione sul mercato delle produzioni agricole). Quale emblematico termine di paragone legato a soprassuoli arborati non agricoli, per evidenziare ancor più la particolare specificità degli ecosistemi forestali, si può portare quello di un appezzamento di terreno impiantato a coltura intensiva con pioppi. Il pioppeto, pur essendo costituito da un soprassuolo arborato, non può essere certo considerato un ecosistema forestale e non fornisce pertanto alla collettività i servizi tipici delle formazioni boscate (se non in minima parte, ma del tutto marginale se paragonati a quelli degli ecosistemi forestali). In questo caso sul pioppeto insiste solamente il *bene giuridico patrimoniale*, ma non il *bene giuridico ambientale*, pertanto alla proprietà è più che legittimo riconoscere esclusivamente la funzione produttiva del soprassuolo e viene ritenuta sufficiente la conseguente remunerazione derivante dalla utilizzazione del materiale legnoso. Molti altri potrebbero essere gli esempi similari, ma tutti porterebbero a confermare la tipicità dei popolamenti forestali quali sistemi biologici complessi che, seppur di proprietà privata, forniscono una pluralità di servizi ambientali alla collettività.

In particolar modo negli ultimi anni, oltre che all'estero, anche nel nostro Paese si sono sviluppati molteplici studi e ricerche per la quantificazione del valore dei servizi ambientali forniti dagli ecosistemi forestali (Maso *et al.*, 2008; Gatto e Secco, 2009; Giupponi *et al.*, 2009; Secco *et al.*, 2009; Pettenella, 2011; Vidale *et al.*, 2012; Tomao *et al.*, 2013; Pettenella *et al.*, 2013; Gatto *et al.*, 2014; Pettenella, 2015; Pettenella e Secco, 2016); in tale ambito il presente contributo si pone il fine di un approccio diretto alla remunerazione degli stessi.

Premesso ciò, si ritiene quanto mai opportuno proporre una nuova considerazione del valore economico dei popolamenti forestali, non più esclusivamente

legato al solo valore della produzione diretta. Il presupposto di questa nuova concezione è essenzialmente basato sul riconoscimento ai proprietari delle formazioni boscate di un beneficio economico da parte della collettività, vale a dire da coloro che fruiscono della molteplicità dei servizi ecosistemici forestali forniti dalle stesse. Varie e molteplici potrebbero essere le modalità attraverso le quali corrispondere il suddetto beneficio. Una ipotesi potrebbe essere quella di corrispondere un pagamento diretto ai proprietari, mediante il versamento di somme di denaro, per i servizi ambientali resi dai popolamenti forestali a vantaggio della collettività, con importi differenziati a seconda delle diverse realtà e dei contesti individuati. Si ritiene però quale procedura di maggiore efficacia ed efficienza per perseguire la finalità del "pagamento" dei servizi ecosistemici forestali quella del riconoscimento ai proprietari dei popolamenti forestali di un "credito di imposta" nei confronti dello Stato, organo di massima rappresentatività della collettività, che usufruisce dei servizi. In attesa di una (possibile, ma non strettamente necessaria) più approfondita e dettagliata analisi che vada a determinare con maggiore precisione gli importi riferiti a differenti tipologie di soprassuoli boschivi, si potrebbero già nell'immediato proporre due importi/ettaro riferiti rispettivamente a popolamenti forestali soggetti, o meno, a piani di gestione. Si vuole porre l'accento su tale aspetto, ossia che non deve essere necessariamente considerata la sola gestione "attiva" (applicazione degli interventi selvicolturali), bensì dev'essere riconosciuto quale elemento essenziale il solo inserimento in una pianificazione gestionale, che può prevedere anche forme di "non gestione" ovvero di evoluzione naturale (anche per soli determinati periodi di tempo) degli ecosistemi forestali. Non appare certo semplice determinare una somma di detassazione: si vuole qui proporre - quale esercizio contabile iniziale - l'ipotesi di una quota pari 100 e 50 euro a ettaro rispettivamente per i soprassuoli assoggettati o meno a piani di gestione. In tale modo, si potrebbe fornire ai proprietari un primo segnale, diretto e concreto e che fino a ora è completamente mancato, per il riconoscimento dei servizi ambientali forniti dai "loro" ecosistemi forestali a beneficio della collettività. Per entrare ancor più nel dettaglio, in considerazione della superficie forestale nazionale (quantificata in circa 11 milioni di ettari), della tipologia di proprietà dei popolamenti boschivi (che per oltre il 63,5% sono di proprietà privata), nonché della percentuale dei soprassuoli assoggettati a pianificazione forestale di dettaglio (all'incirca il 15,7%) - dati INFC 2005 (Gasparini e Tabacchi, 2011) - verrebbe erogato un credito di imposta a favore dei proprietari di popolamenti forestali soggetti a pianificazione stimato in circa 110.000.000 di euro e in circa 295.000.000 di euro per quelli non soggetti a tale strumento. La somma totale prevista, quale credito di imposta a favore dei proprietari di complessi boscati, ammonterebbe a circa 405.000.000 di euro, con possibili variazioni future dovute essenzialmente a due fattori; il primo è l'aumento della superficie forestale nazionale (stimata in continua crescita), il secondo è legato alla percentuale di soprassuoli rientranti negli strumenti di pianificazione forestale. La cifra, in valore assoluto, può apparire di primo acchito elevata: tale valutazione può essere riconsiderata e rimodulata se la somma viene considerata all'interno del

Bilancio dello Stato nel suo complesso e soprattutto contestualizzata nell'ottica dei benefici ambientali e dei servizi forniti dagli ecosistemi forestali in favore della collettività.

6. Considerazioni conclusive

Da tempo si è affermata e viene condivisa la considerazione della multifunzionalità dei popolamenti forestali, dapprima tra gli addetti al settore e successivamente anche da parte di ampie porzioni della società. Il riconoscimento che i soprassuoli boschivi rivestono sia una funzione produttiva, che va a beneficio esclusivo della proprietà, sia una pluralità di funzioni (tra le quali quella ambientale è la più recente) di cui ne fruisce l'intera collettività, è stato sancito anche dalla Sentenza 105/2008 della Corte Costituzionale. Tutto ciò avviene però senza alcun riconoscimento economico ai proprietari dei popolamenti forestali se non quello derivante dalla sola funzione produttiva. Si ritiene giunto il momento - e ve ne sono le premesse nell'ambito del contesto sia culturale sia giuridico - che alla proprietà delle formazioni boscate venga riconosciuto un beneficio economico per la pluralità di servizi ecosistemici forestali che vengono forniti alla collettività. È quanto mai opportuno, o per meglio dire addirittura necessario, che vengano promossi strumenti economici che vadano a riconoscere ai proprietari un vantaggio - riconosciuto attraverso una specifica remunerazione - per l'erogazione di servizi ambientali e di utilità pubbliche.

La modalità maggiormente efficace ed efficiente per dare concretezza a detto beneficio economico si ritiene possa consistere nel riconoscimento alla proprietà di un "credito di imposta" nei confronti dello Stato, per la cui quantificazione si possono proporre diverse soluzioni, ma si ritiene sempre fondamentale la differenziazione dell'importo a seconda che il popolamento boschivo sia soggetto o meno a piani di gestione forestale.

Indubbiamente l'applicazione di quanto proposto comporterebbe una sorta di "rivoluzione" rispetto alla realtà attuale e precedente. Nonostante si sia ancora lontani, nella considerazione e nelle modalità pratiche, dal voler porre in essere un riconoscimento di benefici economici ai proprietari di boschi, si ritiene al riguardo che la sfida culturale sia quella di non vedere all'orizzonte solo "utopia", bensì quella di credere in una nuova prospettiva e in un differente approccio del rapporto uomo-bosco, in particolare tra società ed ecosistemi forestali. Questo approccio si ritiene debba avvenire con la necessità di una proiezione del rapporto sopra citato nel prosieguo del terzo millennio e con visioni e considerazioni innovative rispetto al passato, anche recente.

SUMMARY

For new considerations in the economic valuation of forests

Since silviculture was first introduced, the "economic value" of forest stands has been determined by timber production. Despite the fact that, in the last few decades, the concept of forest ecosystem "multi-functionality" has emerged - a concept that recognizes the multiple services

and benefits that the community can benefit from - still, forest stands' economic value is exclusively determined by their productive function. This concept is also at the root of the governing laws in the forestry sector of our country. A substantial legal and regulatory contribution to overcome the exclusive "productive" considerations of wooded formations followed the Constitutional Court's ruling 105/2008 stating that forest stands are both a "patrimonial asset" (which its owner can benefit from) and an "environmental asset" (referring to multiple environmental functions exercised for the benefit of society as a whole). In light of this, valuing land only by its timber production sounds outdated. It seems rather appropriate and necessary, from a cultural point of view, that the community supplies wooded land owners - however the type of land - with financial remuneration as acknowledgement for the services and benefits provided by "their" wooded land. This could be obtained by granting owners a government "tax credit". Different sums are proposed for each forest stand: those subject to management plans and those that are not. Assuming a sum of 100 and 50 euros per hectare for the aforementioned cases, a tax credit would be granted to landowners estimated at € 400 million per year.

BIBLIOGRAFIA

Casini L., Romano D., 1988 - *L'uso multiplo del bosco*. Terra e Vita, 17: 62-63.

Gasparini P., Tabacchi G. (a cura di), 2011 - *L'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio INFC 2005. Secondo inventario forestale nazionale italiano. Metodi e risultati*. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato; Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Unità di ricerca per il Monitoraggio e la Pianificazione Forestale. Edagricole, Milano, 653 p.

Gatto P., Secco L., 2009 - *Nuove linee di intervento per la remunerazione dei servizi delle foreste*. In: Atti 3° Congresso Nazionale di Selvicoltura per il Miglioramento e la Conservazione dei Boschi Italiani, Taormina (ME), 16-19 ottobre 2008. Accademia Italiana di Scienze Forestali, Firenze, vol. 2: 1095-1103.

Gatto P., Vidale E., Secco L., Pettenella D., 2014 - *I servizi ecosistemici delle foreste nel Veneto: consapevolezza e disponibilità a pagare da parte dei residenti nella regione*. Agriregionieuropa, 10 (37): 61-64.

Giupponi C., Galassi S., Pettenella D., Secco L., Gatto P., Costantini M., 2009 - *Definizione del metodo per la classificazione e quantificazione dei servizi ecosistemici in Italia*. Progetto "Verso la Strategia Nazionale per la Biodiversità: i Contributi della Conservazione Ecoregionale". Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura, Roma, 34 p.

Marinelli A., Romano D., 1990a - *Tutela dell'ambiente e gestione economica del bosco*. Monti e Boschi, 41 (5): 7-13.

Marinelli A., Romano D., 1990b - *La strategia della CEE e dell'Italia nel settore forestale*. La Questione Agraria, 40: 145-173.

Maso D., Pettenella D., Secco L, 2008 - *Strategie di marketing per i nuovi mercati del settore forestale: l'esempio delle produzioni forestali non legnose*. In: Boggia A., Martino G. (a cura di), Agricoltura e mercati in transizione. Atti del XLII Congresso di Studi SIDEA, Franco Angeli, p. 505-516.

Merlo M., Pettenella D., 1988 - *Criteri informativi per una moderna politica forestale*. Linea Ecologica, 20 (4): 43-47.

Pettenella D., 2011 - *Strumenti normativi: Ecco i PES, pagamenti per i servizi ambientali*. Dottore Agronomo e Dottore Forestale, 3: 25-26.

Pettenella D., 2015 - *Le esternalità e pagamenti per i servizi ambientali*. In: Piussi P., Alberti G., "Selvicoltura generale. Boschi, società e tecniche selvicolturali". Collana Scienze Forestali e Ambientali. Compagnia delle Foreste, Arezzo, p. 252-253.

Pettenella D., Romano D., 2010 - *Selvicoltura: politiche forestali e ambientali*. L'Italia Forestale e Montana, 65 (2): 163-173. https://doi.org/10.4129/IFM.2010.2.09

Pettenella D., Secco L., 2016 - *Schema di pagamento per i servizi ecosistemici: rischi e opportunità*. In: Omizzolo A., Streifeneder T., (eds.) The Alpes in movement: people, nature, ideas. EURAC Research, Rete Montagna, p. 25-34.

Pettenella D., Vidale E., Gatto P., Secco L., 2013 - *Strumenti innovativi per le politiche della montagna: pagamenti per i servizi ambientali*. In: Varotto M., Castiglioni B., "Di chi sono le Alpi? Appartenenze politiche, economiche e culturali nel mondo alpino contemporaneo". Padova University Press, Padova, p. 117-131.

Secco L., Maso D., Gatto P., Pettenella D., 2009 - *La remunerazione dei servizi ambientali delle foreste: alcune esperienze innovative*. In: Borghi F. (ed). La sfida dei territori nella green economy. Il Mulino, p. 209-229.

Tomao A., Carbone F., Marchetti M., Santopuoli G., Angelaccio C., Agrimi M., 2013 - *Boschi, alberi forestali, esternalità e servizi ecosistemici*. L'Italia Forestale e Montana, 68 (2): 57-73. https://doi.org/10.4129/IFM.2013.2.01

Vidale E., Pettenella D., Secco L., Gatto P., 2012 - *Pagamenti per i servizi ambientali. Teoria, sistema giuridico e implementazione*. Sherwood, Foreste e Alberi Oggi, 180: 21-26.